P E R

LI SIGNORI D. NICOLO' E D. FRANCESCO MEZOTERO

C O L L A

SIGNORA D. MARGARITA MEZOTERO

Il Degnifs. Reg. Configl. Sig. D. Giuseppe Romano
C O M M I S S A R I O.





Lo Scrivano Gioja.

J. M. J.



PER rendere ad evidenza giustificato, il rimedio prodotto avverso il decreto del Regio Consigliero Signor D. Giuseppe Romano degnissimo Commissario, nella causa verte tra de Signori D. Nicolò, e D. Francesco Mezotero, le di cui veci debolmente c'attrovamo sostenendo, colla Signora D. Margarita Mezotero, ordinante la manutenzione nel possesso del suffeudo d' Arnarò, in beneficio d' essa D. Margarita, basta mettere sotto il purgatissimo occhio de Signori Giudicanti il solo fatto, perche da quello, accompagnatevi alcune riflessioni legali, conosceranno il preggiudizio a' nostri Clienti inferito, vedendosi spogliati d' un possesso che l' istessa D. Margarita non avea nella sua supplica contrastato; e di quella porzione del sudetto suffeudo, che avvalendosi di loro ragione, s' aveano fatta sementare, per esserli per ogni verso dovuta.

Egli dunque saper conviene, che per la morte del fu Ottavio Abenante, figlio di Federico Abenante, Possessore del detto suffeudo d'Arnarò, prerese nell'anno 1649. il Duca di Corigliano la devoluzione per ragione del rilevio d' esso Ottavio non pagato, e dell' investitura in tempo debito ne pure chiesta, non che ottenuta; Ma Lucrezia Abenante sua figlia, stimò componere tal controversia, onde coll' offerta fatta al Duca di ducati 300. ottenne dal medesimo la concessione, che è quella che attender si deve per la decisione della controversia presente, essendo fuori di controversia, che la concessione, e l' investitura *dant esse feudo*, *& illud qualificant*, a segno che queste per ben regolare la successione prevagliano ad ogni legge feudale, come si spiega il *Regente Rovit*, *cons. 1. tom. 2. n. 17.* per la ragione che n' assegna in quelle parole: *contractus enim feudalis*, *prout cæteri omnes contractus ex conventione legem accipiunt L. 1. §. si conveniat de poss. & Dominus in re sua quando tradit eam*, *dat illam legem quam vult*, *& prout vult*, *& est moderator & arbiter L. in re mandata C. mand. Frec. de subfeud. lib. 3. formul. 3. paulo post num. 16. vers. hoc non est contra substantiam* e presso *Bald.* che dicea doversi sempre ricorrere al tenore dell' investitura, e che questa attender sempre si dovesse, posta in non cale qualunque legge feudale, coll' autorità di molti DD. l'insegna *Giacobuzio de Franch.*

ne suoi preludj *q. 2. num. 53. & 54.* onde dovendo la sudetta concessione esser la legge che attender si deve per la decisione della controversia, è necessario trascriverne le parole.

Evenit ut Federico præmortuo, Octavius de Abenante proximè successurus relevii solutione neglecta, subfeudi prædicti possessionem jure proprio nancisceretur; cumque post quadragesimi anni lapsum, Octavius etiam naturæ debitum persolverit; nuper ex parte Magnificæ Lucretiæ de Abenante, fuit nobis porrecta petitio ex defectu Marium, sibi utpote primogenitæ Octavii de Abanente favorabili a nobis assensu, pro acquirenda possessione dicti castri diruti, & subfeudalis Territorii de Arenario, tamquam de re in generali bæreditate Magnificæ Isabellæ de Abenante filiæ, & respectivè Sororis ejusdem Lucretiæ legata non compræhensa esse annuendum. Negotio igitur maturè discusso, objectionibus Fisci nostri rejectis, sapientum consilio adhibito, ne alteri eorum nimis nostræ concessionis prodesset auctoritas, citrà præjudicium jurium partium, tercentorum argenteorum numero, pro componendis nostræ Curiæ juribus solutione peracta; supplicationibus Filiæ primogenitæ qu. Octavii Abenante justè inclinati, Magnificam Lucretiam jam dictam de subfeudo Arenarii, cum redditibus, terris cultis, & incultis, vineis olivetis, querquetis, herbagis, pascuis, pratis, nemoribus montaneis, planitiis, & bonis aliis si quæ sunt de demanio in demanium, de servitio in servitium. PRO SE SUIS HEREDIBUS & SUCCESSORIBUS, EX SUO CORPORE LEGITIME DESCENDENTIBUS, *feudali servitio, & adhoa aliisque juribus semper salvis* INVESTIENDAM DECREVIMUS: *Quapropter de fide erga Regium nostrumque Supplicantis servitium satis certiorari, cæterisque aliis de jure attendendis perpensis, cum exhibita fide integralis solutionis duc. 300. fisco nostro factæ, ut sinceræ nostræ benignitatis magis poteat affectus, tenore præsentium de nostra certa scientia, deliberatè & consultò, non obstante quod ob Octavio prædicta investitura non fuerit suo tempore postulata & impetrata, prædictam Lucretiam superstitem,* PRO SE, SUISQUE HEREDIBUS, ET SUCCESSORIBUS EX SUO CORPORE LEGITIME' DESCENDENTIBUS IN PERPETUUM *subfeudi de Arenario, superius enunciati, cum omnibus ejusdem introitibus, redditibus, fructibus, defensis, pratis, pascuis, nemoribus, vineis, castanetis, querquetis, montibus, planitiis, aquis, aquarumque decursibus, aliisque tam de jure quam de consuetudine seù alio quovis modo tam expressis, quam non, ad dictum subfeudum spectantibus & pertinentibus, sic & prout Federicus de Abenante dum vixit, tenuit & possidere potuit, vigore suorum privilegiorum,* INVESTIMUS ET CONFIRMAMUS, QUATENUS OPUS EST DE NOVO CON-

CONCEDIMUS, *nostræ investituræ confirmationis, & novæ concessionis munimine, omni futuro tempore valituro, roboramus, volentes expressè de nostra certa scientia, deliberatè, consultò & motu proprio decernentes* QUOD HUJUSMODI INVESTITURA, ET NOVA CONCESSIO, SIT EIDEM MAGNIFICÆ LUCRETIÆ IPSIUS HEREDIBUS, ET SUCCESSORIBUS EX SUO CORPORE LEGITIME' DESCENDENTIBUS. *semper stabilis, utilis & fructuosa, nullumque in judicio vel extra sentiat impugnationis objectum, diminutionis incomodum, aut nostræ alterius detrimentum, sed semper in suo robore, & firmitate persistat, expressè insuper decernentes,* QUOD EXPONENS IPSA, SUIQUE HEREDES ET SUCCESSORES, *supradictum Feudum, cum prædictis omnibus juribus & pertinentiis prænominatis, teneant a nobis in subfeudum ut fol. 21. & at. l. sign.*

Possedè mentre visse la sudetta Lucrezia tal suffeudo; ed essendo nell' anno 1683. venuta a morte, fe il suo testamento, nel quale istituì suoi eredi universali, e particolari, tutti e tre i suoi figli chiamati Pietrantonio Daniele, e Domenico, senza prediligerne alcuno per lo sudetto suffeudo, *ut fol.* 40. onde vennero per consequenza ad essere tutt' e tre *pro æquali* anche per quello istituiti.

Dalli sudetti tre figli, solamente Domenico ebbe due mogli, colla prima che fu D. Margarita de Rosis procreò D. Alessandro ed altri tre figli, colla seconda che fu D. Teresa Salines, procreò D.Nicolò, e D. Francesco, che sono in giudizio, ed altre tre figlie: questi venne a morte senza far testamento, onde restarono suoi eredi tutti nove figli; ma comecche i figli del secondo letto erano minori, restarono sotto la cura del sudetto Alessandro figlio il maggiore del primo letto, quale ebbe cura, ed amministrò tutto l'avere paterno; fatti però maggiori, subito cercarono la divisione, che per potersi fare amichevolmente, si remise al parere di due DD. D. Attilio Morgia, e D. Luzio Severino, quali elessero per loro arbitri, ed amichevoli Compositori; onde quelli stimarono tanto delle robe di Daniele, e Pietrantonio, che di Domenico, formarne un solo patrimonio, e dividendo quello in nove parti eguali, ne assegnarono quattro a figli del primo letto, e cinque a figli del secondo, come tutto ciò si giustifica coll' istrumento del 1721. passato tra D. Alessandro e D. Luca, con D. Nicolò e D. Francesco *fol.* 31.

„ E detti Signori Alessandro, e detto D. Luca, e i Signori D. Ni-
„ cola e D. Francesco in detti nomi, anno asserito in presenza no-
„ stra, come l' anni passati essendo insorte molte differenze tra li
„ primi, e secondi figli del detto qu. Domenico sopra la succes-
„ sione de beni ereditarj del detto qu. loro Padre, e delli qu. Arci-
„ prete D. Daniello e Pietrantonio Mezotero loro comuni Zij, fra-

„ telli

„ telli *utrinque* del detto qu. Domenico loro Padre, e non potendole
„ fraternamente componere, le compromisero all' arbitramento delli
„ DD. Signor Attilio Morgia, e Lucio Severino, dalli quali di-
„ scusse ed esaminate dette loro pretenzioni in presenza dell' una e
„ dell' altra parte, dopo qualche spazio di tempo, ridotto in uno
„ il patrimonio del detto qu. Domenico coll' eredità sì del detto
„ qu. Arciprete D. Daniello, come del detto qu. Pietrantonio, alla
„ fine proferirono il laudo sopra la divisione che dovea farsi sopra
„ le dette eredità confuse col patrimonio del detto qu. loro Padre,
„ e determinarono che si dovessero fare nove porzioni, cioe quat-
„ tro d'esse, per li figli nati dal primo matrimonio, e l' altre cinque
„ per li figli del secondo matrimonio, ed in esecuzione del detto
„ laudo si fece la divisione in nove porzioni come sopra.

E comeche nacque allora quell' istessa controversia, che pretende met-
tersi in campo oggi altra volta da D. Margarita, circa la successione
al suffeudo d' Arnarò, perciò altro non si disse nel sudetto laudo
che fatta si fusse una contribuzione de frutti tra tutt' i figli, senza
determinarsi il tanto, come si legge nello istesso istrumento in quel-
„ le parole *d. fol. at. l. sign.* „ Come altresì il punto della stalletta, e del
„ cortile restò indeciso, e la contribuzione de frutti d' Arnarò, e
valendosi indi ciò determinare senza che si potesse in appresso pre-
tendere che del sudetto suffeudo il solo Primogenito ne fusse il
successore, si fece la convenzione cadere sopra de frutti medesimi,
quale per quelche s' osserva fu personale, e che riguardava la sola
persona d'Alessandro, non essendosi punto contemplati l' Eredi,
onde non si potrà mai pretendere da D. Margarita, o altri, che
così s' avesse in avvenire ad osservare „ E per il suffeudo d' Ar-
„ narò, parole dello sudetto istrumento *fol. 22. at.* s' e convenuto
„ anche per solenne stipulatione, che delli frutti del medesimo in
„ primo luogo debba goderne detto Signor Alessandro come primo-
„ genito la metà di detti frutti, e dell' altra metà farsene nove por-
„ zioni, cioe quattro per detti Signori D. Alessandro e detto D. Lu-
„ ca e due loro sorelle, che compongono quattro porzioni, e per
„ l' altre cinque debbano detti Signori D. Nicola e Signori D. Fran-
„ cesco per essi e tre loro sorelle, goderne li frutti a tal ragione di
„ nove porzioni, come successe la divisione nel detto laudo; e per
„ liquidarsi dette porzioni secondo l' arbitrio del detto D. Francesco
„ Spadaro, e Magnifico Calestino Costa Regj Agrimensori, restano
„ specificate le rendite del detto suffeudo, e secondo il calcolo fatto
„ in presenza delle parti, deve spettare al detto Signor Alessandro
„ Primogenito la metà di detti frutti, e la rata di quattro porzioni,
„ per detto Signor D. Nicola, e Signor D. Francesco altre cinque
„ porzioni, debba detto Signor Alessandro contribuirli ogn' anno
„ *in perpetuum* grano tumola quindeci recettibili, cinque tomola di
„ germano, e carlini 33. per rata delli censi delle vigne, e far det-
„ to

„ to pagamento e consegna respettivamente in ogn' anno, come
„ congiuramento in presenza nostra promette, cioè il grano e ger-
„ mano ad Agosto, e li carlini 33. a Settembre di ciascuno anno,
„ ed il primo pagamento, e consegna respettivamente farli ad Agosto,
„ e Settembre primi a venire di questo corrente anno 1721. e così
„ continuare *in perpetuum*, e mancando di consegnare dette tomola
„ 15. di grano, 5. di germano, e carlini 33. come sopra in detti
„ tempi in tutto o in parte, il presente istrumento se li possa incu-
„ sare *via ritus M. C. V.* e che abbia la pronta parata e spedita ese-
„ cuzione reale e personale, e si possa eseguire contro esso Ales-
„ sando realmente e personalmente *fol. 37. at.*

S' osservò per il tempo che visse Alessandro tal convenzione: ma venuto a morte nell' anno 1745. disponendo del sudetto suffeudo come s' egli ne fosse stato il dispotico Padrone così ordinò „ *Item*
„ vuole, ed espressamente ordina esso Testatore, che durante la
„ lunga vita d' esso Signor D. Luca suo fratello, ed erede, la metà
„ de frutti del suffeudo d' Arnaro, dedotti prima li pesi dell' adoa,
„ ed annuali contribuzioni che si devono a questa camera ducale, ed
„ alli Signori D. Francesco, e D. Nicolò Mezotero, servata la
„ forma della convenzione tra di loro ed esso Testatore interceduta,
„ ed avuta, che si giustifica da publici istrumenti, sia della Signora
„ D. Margarita Mezotero sua figlia, e Moglie del Signor D. Lu-
„ ca Perrone, e passato all' altra vita esso D. Luca Mezote-
„ ro, detti frutti intieramente s' acquistino alla predetta Signora
„ D. Margarita suoi eredi e Successori *in perpetuum*, sempre però
„ dedotti i pesi annuali anzidetti, onde D. Nicolò e D. Francesco per non restar preggiudicati, facendo uso di loro chiara ragione, stimarono immettersi nel possesso delle cinque porzioni che a loro spettavano, avendone percepite anche in vita d'esso Alessandro il frutto, ed in appresso continuando a far uso di tal loro ragione, fecero sementare porzione del sudetto Territorio, senza che D.Luca Fratello d'Alessandro ed Erede, il qual' è vivente, l' avesse contradetti; ma D. Margarita Mezoreto figlia che s' asserisce primogenita di D.Alessandro, fingendo di credere che a lei come primogenita, senza ne pure aversi riguardo alle cose sudette, per la morte di suo Padre, appartenuto li fusse tal suffeudo, ad esclusione di D.Nicolò, e D.Francesco, stimò nel 1747. a Novembre, comparire nella Corte Ducale, ove vanamente asserì, che dopò la morte del fu Alessandro acquistato aveva dell'intiero suffeudo il possesso, e che non potendo assistere nella Città di Corigliano, avea fatta procura a D.Nicolò, quale comecche malamente *se gerebat*, fece istanza ordinarsi al medesimo, che più non si fusse inserito nell' affari appartenentino al governo del sudetto Suffeudo, già che ella rivocato avea tal procura *ut fol.* 10.

Notificata tal' istanza ad esso D. Nicolò, subbito con replica formale

 disse

disse così „ Non era necessario di prodursi istanze e proteste dalla Magnifica D. Margarita Mezotero, per mezzo delle quali ella
" dichiara rivocare il mandato di procura, che fince d' aver inte-
" stato à D. Nicolò Mezotero, per amministrare in di lei nome il
" Suffeudo chiamato Arnarò, perchè questa di lei assertiva è una
" maliziosa invenzione, ed è tutta lontana dalla verità de' fatti,
" mentre non mai questa procura vi è stata, ed il detto Magnifico
" D.Nicola, e verissimo, e più che certo, di aver egli amministra-
" to il Suffeudo d' Arnarò, ma in suo proprio e principale nome,
" ed in nome, e parte del suo Fratello germano D. Francesco, e
" come cessionario delle loro comuni Sorelle, li quali tutti sopra-
" detto Suffeudo rappresentano cinque porzioni, com' Eredi delli
" fu Pietrantonio, D. Daniele, e D. Domenico loro Zii, e Padre
" respettivè; ed in questi nomi, e come veri, e legitimi Padroni
" l' anno sempre posseduto, ed amministrato, ed in segno del loro
" possesso, in parte anno sementati terreni di detto Suffendo, e da
" parte ne anno esatto i terratici da quei a quali l' anno dato in cul-
" tura, e ne anno in somma percepito annualmente porzioni di
" frutti, *ut f.20.* ed indi unitamente con D.Francesco per non essere
" vessati maggiormente, e per vedere terminata ogni controversia,
stimarono comparire nel S. C. ove con loro supplica esposero le cose da noi sin' ora dette, e domandarono non solamente la manutenzione nel possesso, ma benanche dichiararsi che cinque porzioni del sudetto Suffeudo a loro *etiam ex juribus suarum Sororum* appartenute si fussero, senza aversi riguardo all'istrumento di sopra avvisato, sì per la minor età delle loro Sorelle, come pure perchè essendo morto Alessandro ad intuito di chi s' era fatto, era la convenzione svanita *ut fol. 1. at.* ed essendosi spedite le provisioni colla solita controsupplicata, quelle notificate a D.Luca, e D.Margarita Mezotero, subito questa comparve presso gl'atti, ove dopò avere asserito tutto l' opposto, e che non ostante a lei come primogenita del fu Alessandro in vigore della legge dell' investitura, appartenuto si fusse il sudetto Suffeudo, quale non potendo governarne, volle che così fatto avesse D.Nicolò Mezotero come dal suo mandato di procura, e che questi contro ogni buona fede spogliata l'avesse del sudetto suffeudo, avendone porzione sementata, anche con esiggersi tutt'i nomi de debitori, così disse. *At quia ad aures Supplicantis pervenit, malè se dictum Nicolaum in dicta administratione & redditione computorum gerere, existimavit judicialiter dictum mandatum revocare, post quæ dictus D. Nicolaus cum D. Francisco Mazeroto, ad vindictam insteterunt in vestro S.R.C. jactando jura super dicto Subfeudo, omnibus artificiosè confictis, ut rationum redditionem subterfugerent, atque possent proprio usui, tam ea quæ sata sunt in solo alieno tam nomina Debitorum exacta adscribere, quæ causa fuit sub*

die

die 9. mensis Septembris anni elapsi 1747. commissa V. R. C. D.Josepho Romano: At quia S.M. interest Supplicanti, ne dum adstringi dictum Nicolaum ad exhibitionem computorum, verum etiam ob scandalosum spolium contra fidem mandati, & Judicis decretum tentatum, debitis exemplaribus pœnis mulctari tam dictum D. Nicolaum, quam dictum D.Franciscum ejus germanum Fratrem, & sata prædicta tamquam in solo alieno posita contra mandatum mala fide, & armata manu, ut notorium est solo dedere cedere, cum de facto dicti Fratres de Mezotero, pluribus adhibitis bobus aratoriis in Territorio dicto de Malabranco posito in eadem pertinentia Subfeudi Arenarii, violentiis plurimis seminatus est, in ea parte Territorii reservata supplicanti, & insimul intendit manuteneri in possessione ejusdem Territorii subfeudalis, in qua legitime reperitur ut fol.26. ad 27.

E per poter rendere comprovato quel tanto avea asserito, cioè che dopò la morte del fu Alessandro acquistato avea come primogenita il possesso del sudetto Suffeudo, presentò alcune cartole, delle quali appresso si farà parola, e con quelle li riuscì d' ottenere, forsi perche la nostra debbolezza non seppe ben spiegere le ragioni d' essi D. Nicolò e D. Francesco, decreto ordinante *quod super deductis pro parte D. Francisci & D. Nicolai Mezotero in supplicatione fol. 1. infra quatuor dies audiantur partes, & interim prædicta Magnifica D. Margarita Mezotero manuteneatur in possessione mentionati Subfeudi dicti de Arenario, facta tamen obligatione de restituendo fructus ad omnem ordinem S. R.C. sive Domini causæ Commissarii, donec aliter ut fol. 35. at.*

Ma comeche tal decreto era di positivo preggiudizio de'sudetti D.Nicolò e D.Francesco, quindi è che col maggior rispetto anno prodotto avverso il medesimo supplica *ad finem revocandi*, e giustamente sperano che abbia il S. C. a deferirvi, per le seguenti ragioni colle quali resta giustificato, che cinque porzioni del divisato Territorio a loro appartener si dovessero, e che di quelle mai essa D.Margarita avesse avuto possesso veruno: Prima però d'adempiere a tal parte, non è fuor di proposito raccordare che D. Margarita essendo vivo D.Luca Mezotero, che come s'è di sopra avvisato, è l'erede istituito, non può fare veruna figura in giudizio, onde potesse alla peggio imprendere che dovesse sostenersi la divisata convenzione; ma volendosi alla sua domanda deferire senza sentire D. Luca, di chi sarebbe l'interesse, o pure D. Beatrice sua Sorella Vergine *in capillis*, sulla sua idea che ella come primogenita succeder dovesse ad esclusione di chi che sia, egli è necessario per difesa de' nostri Clienti avvisare.

Che l' unica concessione, che si vede nel processo, della quale si ha notizia, ed a tenore della quale decider si deve la controversia, è quella del 1649. fatta a Lucrezia Abenante *pro se suis hæredibus*

 & Suc-

& Successoribus ex suo corpore legitimè descendentibus, onde per esecuzione della medesima qualora altrimenti disposto non si vedesse, tutti li figli succeder devono, sapendo tutti che nella successione di tali suffeudi non s'attendono le leggi, del Regno, e la notissima costituzione *ut de successionibus*, ma bensì il *jus comune* come può vedersi presso *Andr. in cap. imperialem de prohib. Feud. alienat. per Fridercium n. 9. & in constit. ut de success. vers. in omnibus. Camerar. in cap. imperialem fol.69. Rovit. post Petr. de Montefort. decis. 42. n. 31. Revert. decis. 399. n. 1.* e l'istesso *Rovito tom. 2. cons. 1. n. 4.* così scrisse *in eis succedunt vocati de jure comuni feudorum usq. ad septimum gradum & non habet locum constit. ut de Success. ut post Gloss. in d. constit. ut de Success. Andr. Frecc. & alii*.

La controversia soltanto è stata, se per ben regolare la successione né Suffeudi, attender si dovesse il *jus* comune de' Romani, o pure il *jus* comune feudale: Noi senza impegnarci a far vedere, che nella successione che si controverte trattandosi d'un Feudo rustico detto da nostri DD. *tenasia vel tenimentum* per lo quale non si presta veruno servizio, ma si paga solamente un'annua pensione di duc. 6. e grana 85. l'anno, regolar si debba la successione, secondo le leggi de' Romani ed a similitudine de' puri corpi burgensatici come all'autorità de più sensati feudisti, fonda il lodato Regente *Rovit. decis. 42. a n. 3. & seq.* siam contenti che la parte eligga per regolar tal successione quel *jus* che meglio l'aggrada e piace. S'ella eleggerà il *jus* comune de Romani, è in salvo la ragione de nostri Clienti; poichè tutti sanno che attento tal *jus* all'eredità del Padrone tutti li figli ugualmente succedono *text. in L. 1. §. filius & per totum de suis & seg. hered. text. in l. in suis de liber. & post hum. text. in l. penult. & per tot. C. de suis & legit. instit. §. intestatorum de hered. quæ ab intest. deff. text. in auth. de hered. ab intest. venientibus §. 1. col. 9. & in auth. in succes. C. de suis & legit. liber.* accordandosi loro tal successione, senza distinzione veruna se mascoli o femine sieno; così nella successione del Padre, come della Madre *ut est text. in L. 1. per tot. ad S. C. Tert. text. in L. 1. & per tot. ad S. C. Orfic. text. in §. 1. & per totum Instit. de Senat. Cons. Tert. text. in §. 1. per tot. Instit. de Senat. cons. Orfic.* e senza badarsi se li figli sieno emancipati, ò *sub patria potestate* per esser stata dall'Imperador Giustiniano tal differenza levata *text. in l. memivimus C. de leg. hered. text. in auth. ob intest. venient. §. 1. col. 9. text. in §. vero auth. in successione C. de suis & leg.* e tal successione a' figli viene accordata per ogni dritto come lo dimostra *Antonio Gomes. de hered. ob intest. venient. a n. 2.* ove *Emanuele Suarez. e Gio. d' Ailon.*

Se poi li piacesse doversi il jus comune feudale osservare, anch'è in

salvo

falvo, anzi sicura la nostra ragione, attesò a chi non sono note le disposizioni de' testi nel *cap.1.§.& quia de bis qui feud.dare possunt*, e nel *cap.1. de succes. feud.* ne' quali espresamente si determina, che ne' feudi tutt'i figli ugualmente succeder dovessero, con quelle notevoli parole ibi: *Quod hodie ita stabilitum est, ut ad omnes aequaliter filios pertineat*, e nell'altre parole dell' altro testo ibi: *Si quis igitur decesserit, filiis & filiabus superstitibus, succedunt tantum filii aequaliter, & nepotes ex filio loco sui Patris*, e coll' autorità de' sudetti testi, tutti gli Dottori di concorde sentimento hanno tal verità insegnata come *Giac. Cancer. de feud. num.* 34. ibi: *De jure tamen comuni, feudum ad filios vassalli intestati defuncti, aequaliter pertinet*: Il *Card. de Luca de feud. disc.* 8. *num.* 8. dopò aver confermato lo stesso dice, che tal successione regolar si debba, senza aversi in considerazione l'età, o la primogenitura, ed il *Reg. Rovit. tom.* 2. *cons.* 1. *num.* 23. così scrisse: *Regulariter in feudis planis & de tabula, successio regulatur secundum jus comune feudorum, per quod succedunt omnes filii aequaliter cap. omnes si de feud. defunct. contr. sit ubi Afflict.* ed il *Consigl. Altim.* nell'osservazione al sudetto consèglio, lo fonda coll'autorità de' più sensati Dottori, ed esempio delle cose giudicate.

Ma che ammetter si doveano alla successione del divisato suffeudo tutti li figli di Lucrezia Abenante, oltre la disposizione legale, va a confermarsi col testamento della medesima, perche come nel fatto s' è divisato, ella servendosi della facoltà che avea di disponere in beneficio de' suoi eredi, e successori, senza riguardo di primogenitura, tutt' e tre i suoi figli istituti eredi, onde tutt' e tre alla successione del sudetto suffeudo ammetter si doveano.

Ne può essere a D. Margarita di giovamento, ed a D. Nicola, e D. Francesco di menomo pregiudizio, ciocche si pretende d' essersi fatto dopo la morte d' essa Lucrezia, cioè che il solo primogenito possieduto avesse il sudetto suffeudo, come quello che a lui apparener si dovea, anche attenta l' investitura avùtane dal Duca di Corigliano: Imperoche quando prestar si volesse credenza alle scritture esibite presso gl' atti, dalle quali si pretende giustificare, che sempre a' primogeniti dato si fusse il sudetto suffeudo, senza farle prima in termino verificare, essendo a nostro avviso mere cartole, come si farà a voce palese, pure non potrebbono quelle in menoma parte ledere la prima concessione, facendo tutti, che per ben regolare la successione la prima concessione sempre attender si deve, come scrive il *Reg. de Marin. ad Revert. decis.* 69. *num.* 5. ibi: *Nec in aliquo obstare dicebam plures, quae ultra primaevam afferebantur investituras, in quibus legebatur clausula ex corpore, etenim illae erant, quae per mortem subinfeudatariorum a successoribus in casu praedicto obtentae fuere, dum relevia solvebant; unde cum constaret de* pri-

primæva, & originali investitura, quæ dicitur lapis angularis, illaque facta apparebat simpliciter pro heredibus in perpetuum absque clausula ex corpore, de præfatis aliis investituris successionis confirmatoriis, nulla poterat haberi ratio, ad quod probandum fuerunt a me allegati Afflict. Ann. Pater. de Ponte Borel., & cæteri omnes.

E più individualmente lo fonda il *Reg. Rovit. conf.1. tom.1. a n.37.* ove fa vedere coll'autorità d'infiniti Dottori, e coll'esempio delle cose giudicate, che l'investiture intermezze, mai si siano avute in considerazione, e che sempre la prima attesa si fusse ibi: *Ultra quod, etiam si adessent aliquæ investituræ intermediæ, sub alia forma, puta pro se, & heredibus ex corpore, illæ non obstarent, sed adhuc esset attendenda prima investitura ut inquit Bald. in cap. 1. vers. sed statim oppono, de eo qui sibi, & heredibus suis & in cap. 1. §. his vero circa fin. vers., & nota de success. Fratrum, & grad. success. in feud., & ad eam semper esse recurrendum admonet idem Bald. in prælud. feud. col. antepen. vers. quarta divisio, nec ei derogatur per posteriores investituras quæ aliter quam prima loquantur, ut tradit idem Bald. in cap. 1. §. fin. num.2. de feud. guar. & Paul. de Castr. cons.61. in antiquis quod est consil.176. vol.1. in novis, quos refert, & sequtur Dec. cons. 184. incip. in causa istor. num. 3. prope fin. vers. non obstat quod. in alia posteriori Fab. Ann. cons.33. num. 35. ubi infinitos cumulat. Sala in constit. antiq. Sabaud. tit. de feud. decr. quia in plerisq. p. 3. num. 2. cum seq. usq. ad fin. Brun. a fol. propos. jur. in verbo investituræ, & pro indubitato admisit Afflict. decis. 195. num.5., & in constit. cum circa num. 9. idipsum confirmat in ea investitura, quæ per prædictam concessionem est facta pro se & heredibus simpliciter, & postea a successoribus est alterata pro se & heredibus ex corpore, ut per ultimam non præjudicetur primæ, & dicit ita fuisse judicatum per S.C. in causa Roccæ Raynulæ & similiter Frecc. de subfeud. lib. 2. auth.1. quæst.12. num. 14. ubi ait, quod ipse persæpe vidit nonnulla privilegia in forma Cancellariæ expedita pro heredibus ex corpore, reduci ad formam privilegiorum prædecessoris, qui habet pro heredibus, & successoribus, & ita dicit sæpè obtinuisse per simplicem inspectionem privilegiorum a Dominis Regentibus: Idem repetit lib. 3. in 3. formula post num.3. vers. etsi per has clausulas. Illud idem confirmat Anna sing. 563. ubi dicit se Advocato ita fuisse judicatum & semper in Regia Cancellaria fuisse decisum, & Anna filius in noviss. eddit. ad dict. singul. comprobat quamplurium auctoritatibus Grat. discept. forens 372. n.6. post Peregr. cons.31. n.12. vol. 1.* [illegible]

Se dunque le seconde investiture che si vantano, quando per tali aver si volessero le cartole esibite, non possono essere di menomo pregiu-

di-

dizio alla prima, la quale viene da'nostri DD. detta *lapis angularis*, e che sempre attender si deve per regolare la successione: a torto pretende D. Margarita la successione ad esclusione de'nostri Clienti, figli del fu Domenico, fratello di D. Luca Mezotero, vivente, ed erede istituito del fu Alessandro Padre d'essa D. Margarita.

Oltrediche dalle parole colle quali si pretende d'essersi cercata da'primogeniti l'investitura, chiaramente si và a conoscere, che ad altro servir quella non dovea, senonche per buona economia, e governo del sudetto suffeudo, e per utile del Duca, affinche saputo avesse da chi dovea esiggere l'annua penzione di duc. 6., e grana 85.; E per far restare tal verità chiarita, ecco la maniera come si domanda l'investitura „ oggi Eccell. Sign. (si legge nel *fogl.24. a t.* nella supplica data da Pietrantonio Abenante al Duca di Corigliano) la
„ sud. magn. Lucrezia feudataria, dentro il scorso mese di Decembre
„ *carnis debitum persolvendo*, se ne morì testata per publico atto
„ di testamento, nel quale istituì, e fece eredi tutt' i suoi figli, e
„ per disposizione di leggi feudali, il sudetto suffeudo spetta ad esso
„ supplicante come primogenito, e figlio legitimo, e naturale
„ della sudetta magnifica Lucrezia, benche irragionevolmente si
„ pretendesse detto suffeudo d'Isabella Abenante, non essendo pri-
„ mogenita, alla detta spettare, essendo figlia legitima, e naturale
„ del quond. Ottavio Abenante, e Gelsomina Zito; supplica in-
„ tanto la gran benignità, e giustizia di V.E. farli grazia concederli
„ l'investitura, e privilegio di detto suffeudo, servata la forma
„ de'e leggi feudali, e parimenti della sua investitura fatta alla su-
„ detta magnif. Lucrezia, quale quì annessa le ne presenta copia:
Sicche avendo essa Lucrezia istituiti eredi tutt'e tre, i suoi figli, e di questi avendone domandata l'investitura il solo Pietrantonio a tenore delle leggi feudali, e concessione fatta ad essa Lucrezia, che come di sopra s'è manifestato, chiamano ed invitano alla successione tutt' i figli, e discendenti, par che ad altro servir non dovea l'investitura, che dal primogenito s'ottenea, senonche per buon governo dell'affare, e per la nuda, e semplice amministrazione, ed affinche il Duca saputo avesse da chi esiger dovea li sudetti ducati 6., e grana 85. l'anno.

E se bene l'investitura da principio ottenutane par che alterasse la prima concessione essendosi detto: *Hæredes & successores ex corpore ejusdem magnificæ Lucretiæ legitimè descendentes, de primogenito ad primogenitum (citra præjudicium jurium partium, donec aliter fuerit provisum, quatenus constet de feudali servitio præstito, sive adhoc, solutoque relevio, Ducali Curiæ debito, manutenendos fore in possessionem subfeudi superius memorati, ritè, & rectè censuimus*, pure oltre il vedersi quella concessione fatta colla clausula *citra præjudicium jurium partium*, onde è che maggior raggione a' primogeniti di quella in realtà aveano, non veniva a dar-

a darli , essendo contraria alla prima , ed alle leggi feudali, non può punto nuocere a' nostri Clienti, potendosi come di sopra s' è avvisato credere d' essersi fatta a' primogeniti per puro utile del Duca, per non andar ripetendo da più persone l'annua penzione, e per maggior commodo de'secondogeniti, che per il puro esercizio, e nuda amministrazione forsi si contentavano, che fatta se ne fusse al solo primogenito l'investitura, cosa per altro propria, e lodata dal *Cardinal de Luca* sotto il titolo *de feud.n.13.* ove dopò avere colla comune de' DD., attento il jus comune feudale detto, che in tali feudi, tutti succeder dovessero, così siegue a dire: *Quod licet sit pœnes omnes de familia, vel genere, laudabile tamen est, ut exercitium vel administratio sit penes unum, puta seniorem*, ed appresso all'istesso proposito siegue a dire: *Congruit vero exercitium esse pœnes unum tantum, ut istud pertineat ad illum, qui inter plures sit senior, vel dignior.*

E che sia così, và a chiarirsi coll' istrumento del 1721. passato tra D. Alessandro Mezotero Padre di D. Margarita, che del Duca l'investitura ottenuta avea, colli Signori D. Nicolò, e D. Francesco, vedendosi in esso de'frutti del sudetto suffeudo, non ostante si possedesse dal primogenito, fatta una divisione tra tutti i figli, cossì del primo, come del secondo letto *ut fol.32. a t.* le dicui parole di sopra si sono rapportate, ne stimamo quì ripeterle: Quando se vero era, ciocche si pretende da D. Margarita, e che il solo primogenito succeder dovea, a tenore dell' altre investiture, non sarebbe stato così sciocco il fu Alessandro, con dare rata de'frutti a'secondogeniti, quali mai, e poi mai avrebbero potuto pretendere cosa veruna, se la concessione fusse stata come da D. Margarita si pretende colla qualità di primogenito, atteso questi ad esclusione di ogn' altro succeder dovea; ma non essendo di tal natura, ed essendo morto Alessandro, onde è che l' istrumento col medesimo passato per la divisione de'frutti, è rimasto di nissun vigore, giusto è che a tenore della prima concessione, e leggi feudali, del sudetto suffeudo se ne faccia la divisione: Ne è fuor di preposito raccordare, che anche se avesse Lucrezia Abenente il sudetto suffeudo acquistato colla condizione di dovervi succedere li primogeniti, pure avrebbero, giustamente li secondogeniti, pretesa la porzione del prezzo, come dopo *Bart. Mayn* ad altri scrive *Marin. Frec de Subf. lib. 3. in 2. diff. inter feud. quatern. & plan. num.6.* ibi: *si Pater emat feudum planum & de tabula, in quo succedit primogenitus, debetur aliis Fratribus portio pretii .... & audio fuisse sic determinatum in Consilio sub Divo: Ferdinando I.*, ed il *Reg. Rovit. cons.1. tom.2. num.28.*, dice lo stesso.

Se regge, come ci lusingamo (se la passion de'Clienti non c'inganna) cioc-

ciocche fin'ora abbiam detto, il decreto col quale s'è ordinata la manutenzione in beneficio d'essa D.Margarita, non può certamente reggere, avendo l'espressa resistenza della legge; ma perche si conoscesse che il possesso al quale s'è il decreto sudetto appoggiato, e che da D.Margarita come primogenita si vanta, non s'è mai da lei avuto, giova raccordare.

Che se bene detta D. Margarita per giustificare tal suo possesso s'avesse fatto lecito asserire, che dopò la morte del fu Alessandro suo Padre pigliato avesse il possesso del sudetto suffeudo, e che ritrovandosi ad abbitare nella Città di Rossano, ove è maritata, non potendo abbitare in Corigliano, fatt'avesse in persona di D.Nicola Mezotero suo Zio procura, affine d'amministrare il sudetto suffeudo, e che questi dopò avere per qualche tempo così eseguito, avendo fatto in suo nome al Duca di Corigliano il pagamento de' ducati 6. e grana 85. l'anno, insuperbitos. finalmente per la notizia avuta, ch'essa D. Margarita ad altri l'amministrazione del sudetto suffeudo conceder volesse, contro ogni buona fede avesse cercata di spogliarla del possesso, come della sua supplica *fol. 26. ad 27.* pure comeche le nude parole bastanti non sono, per giustificare cioche s'asserisce, di tal sua assertiva non deve ricavar nissun profitto; e se crede poterli giovare le cartole esibite presso gli atti per giustificare il suo possesso, s'inganna, atteso quelle non sono bastanti a far'ottenere la manutenzione, essendo a tutti nota qual sia la maniera come giustificarsi dovesse il possesso, cioè o con publiche scritture, o colla confessione della parte avversa, o colla deposizione de' testimonj, come coll'autorità di *Post. Minad. Rodriq. Barb.*, ed altri scrive *Emanuele Gonsalez in notis in cap. cum ad sedem de restit. Spoliar.num.*3.seguitato da *Carlo Antonio de Rosa civil.decret. prax. cap.* 10. *pag.* 107. *a num.* 26., ove coll'autorità dello stesso *Gonsalez in cap. licet causam* 9. *num.*16. *de probat.*, dice potersi ben anche il possesso giustificare per mezzo d'atti possessivi, che non possono farsi, senonche da veri Padroni, dovendo quelli col detto de'Testimonj restar giustificati ibi: *Verum enim vero ut rectè hujusmodi decretum proferatur, tria a judice sunt inquirenda: Primum probationis qualitas: Alterum temporis circumstantia: Postremum possessionis modus: Quod ad primum attinet animadverte possessionem evinci instrumentis, Adversarii confessione, ac Testium depositionibus, ut optimè docet Gonsalez. in notis in cap. cum ad sedem de restit. Spoliat. num.*3. *sive per actus possessionis, qui fieri non assolent, nisi a veris Dominis, & possessoribus, & per testes his super actibus deponentes idem Gonsalez. in cap. licet causam* 9. *num.*16. *de probat.*

*Ludovic. Post. de manuten. obser.*15. *num.* 12., dice che il possesso: *est quid facti*, e chi pensa d'ottenere la manutenzione *debet*

illum

illum probare, qua probatione facta datur Possessori manutentio.

Diego Covar. parlando dell'*interd. interim pract. quæst. cap. 17. n. 4.* dice ne' nostri proprj temini, *quod ad pronunciandum hoc interdictum, præmittenda est summaria causæ cognitio, cum alioqui si de principali interdicto uti possidentis ageretur, esset adhibenda plenaria causæ cognitio jux. tex. in cap. cum venisset de instit. cui accedit lex. liberis §. ult. de liber. caus. not. Bart. in l. nam & postea §. si annor. de jur. jur. in specie fatentur hoc Paul. Castr. in d. cons. 3., & alii practici, juriores quorum paulo ante mentionem fecimus; jam & Massuerus in dict. tit. de possess. num. 44. testatur semper hoc caveri, & decerni, ut in hoc interdicto summatim procedatur, brevi num. testium & intra breve tempus.*

La signora D. Margarita non ha esibito presso gl'atti per giustificare tal suo preteso possesso, che cartole, alle quali può dar quel nome che vuole: Della procura che dice esservi, e per esecuzione della quale si vanta, che D. Nicola abbia amministrato, non ha potuto esibirne rastro di documento, quale mai, e poi mai per altro potrà esibire, non essendo ciò affatto vero: Dell' affitti che dice fatti da D. Nicola in suo nome, non ne produce, che una cartola *fol. 15. ad 16.* alla quale non pensamo dar risposta, come n'è pure all'altre cartole che chiama partite di conti *fol. 17. ad 19.*, osservandosi in quelle *fol. 17.* accommodato il nome Margarita, perche faressimo torto a' Signori Ministri, lumi, e Maestri di color che sanno, se ci pensassimo, che nel giudicare uso facessero di simili cartole: Delli pagamenti che dice fatti al Duca di Corigliano da D. Nicola in nome di suo marito D. Luca Perrone, ella ha esibite tre ricevute del 1745. 1746. 1747., che dice fatte da Notar Quintieri in due delle quali si legge così *ut fol. 12. 13. 14.* si è ricevuta dal Signor D. Lu-
„ ca Perrone per mano del Signor D. Nicolò Mezotero la somma di
„ ducati 6. e grana 85., e cavalli sei, li medesimi sono per la pla-
„ tea ogn' anno paga a questa Corte Ducale per il suffeudo d' Ar-
„ nero.

Questi sono li grandi documenti, e non altri, onde pensa D. Margarita restar giustificato il suo possesso; ma quando alle sudette ricevute, senza verificarsi in termino si potesse prestare credenza, lo che lo vedranno i Signori, che han da giudicare, che forsi possono quelle a' nostri Clienti pregiudicare, certo che nò. Imperciocche non pensano D. Nicola, e D. Francesco d' esser mantenuti nel possesso dell'intiero suffeudo, ma bensì di cinque porzioni del medesimo, atteso l'altre quattro se appartener si debbano a D. Luca Mezotero, ad essa D. Margarita, o alla signora D. Beatrice sua sorella Vergine in capillis, non è nostro carico d'andarlo ad esaminare, onde essendosi per parte di D. Margarita, che fa la

figu-

figura di primogenita,pagato al Duca di Corigliano il peso annuale di duc. 6. e grana 85., e cavalli 6. non può essere a'nostri Clienti di menomo pregiudizio, per provare in sua persona il possesso dell'intiero suffeudo, atteso avendosi il Duca ricevuta la sudetta annua corrisponsione, ha fatto cosa a se profittevole non essendo per altro controvertibile, che il possesso passivo che si ricava da pagamenti, non giova a chi paga, ma soltanto a quello a chi si paga come giusto in questi termini scrive *Ludov. Post. l.c. num.11.* ove dice, che per potersi ottenere la manutenzione *requiritur possessio activa, nam passiva non sufficit Bald. cons. 242. num. 2. lib. 2. Rot. rec. decis.605. num.2. par.1. Fontan. de pact. nupt. claus 7. glos. 3 part. 10. num. 58. tom. poster. ubi affert. exemplum quod si quis prætenderet, se esse in quasi possessione decimandi, & probaret solum quod ipse solvit census pro decimis, sibi in investitura, aut alias pro eis appositas, hujusmodi possessio passiva solum prodest ei, qui census recepit, non autem solventi*: E colla scorta de' Testi in *l. censualis 7., & l. si functiones 4. de donat. l. si pater tuus 8. C. de act. empt. l. qua quisq. 64. de acq. rer. dom. l. solemnitatibus 25. de rei vindit.*, e l'autorità di *Mascard. de probat. Conclus. 1185. de prob.* l'insegna il *Reg. de Rosa civil. decret. prax. cap.10. p.107. n.30.*

Ma se il possesso che vanta detta D.Margarita non è vero, come mai si potrà sostenere il decreto col quale se l'è accordata la manutenzione. Ella dice che per la morte del fu Alessandro suo Padre ottenne dal Duca di Corigliano l'investitura *ut fol. 26. ibi post cujus obitum tandem* (parlando del fu Alessandro) *cum sola extaret in gradu primogeniture dicta D. Marghenita dicti Subfeudi investituram acquisivit*, cosa per verità lontanissima dal vero: Imperochè essendo venuto all'orecchio del Duca la controversia, non ha voluta dare ne a D. Margarita, ne a D. Nicolò e D. Francesco investitura, onde se il possesso che vanta, dice averlo avuto per esecuzione dell'investitura, quale mai e poi mai potrà dimostrare, resta giustificato che il decreto col quale se l'è accordata la manutenzione, non possa sussistere, non avendo mai tal possesso avuto.

Va ciò viepiù a chiarirsi, se si riflette che D. Margarita di tal sua assertiva non ha possuto produrre presso gl'atti atto di possesso, quale come è notissimo s'acquista apprehensione corporali, come scrivono i DD. tutti presso la *l. possideri in princ. & l. quemadmodum de acq. possess. L. licet C. eod.* e la stessa definizione insegnataci dal G. C. *Paulo de acqu. possess. L. 1.* Ciò maravigliosamente conferma ibi: *possessio appellata est a pedibus, ut Labeo ait pedum quasi positio*, quando s'ella veramente tal possesso qualche volta acquistato avesse, avrebbe potuto esibire decreto di Giudice, e che per esecuzione di quello avesse il possesso avuto

come

come risponde il lodato *Emanuele Consalez.* coll' autorità de più sani DD. *in cap. licet causam de probationibus* ibi : *Breviter tamen dicendum est , probari per instrumentum , ex quo appareat a Judice decretum fuisse mandatum de possidendo, ac ejus virtute a possessore apprehensam fuisse possessionem* , e se cadesse alla medesima in pensiere di dire, d'avere il possesso sudetto *auctoritate propria* pigliato ; li risponde per noi coll' autorità di *Boccat. Grat. Ciriac. Cavalc.* ed altri il lodato *Lodovic. Postio observ.* 47. *n.* 1. che tal possesso è vizioso , e da non sostenersi , ne manutenibile; Oltre di che standosi all'istesse cose da essa nella supplica dette, cioè che stava, come tuttavia stà ad abbitare nella Città di Rossano,ove è casata , per poter nella Città di Corigliano , ove è situato il sudetto Suffeudo pigliare il possesso , vi dovea essere atto tale, che documento negl' atti se ne avesse potuto esibire .

Or dunque se il possesso che vanta non lo giustifica,ne è vero e se s'è fatto ad evidenza conoscere , che attente le leggi feudali , e viepiù la prima concessione che attender si deve nella decisione della presente controversia , tutti li figli succeder doveano al sodetto Suffeudo, avendone tutti per tal ragione avuta rata de frutti , han giusto motivo di sperare i nostri Clienti che abbiasi a rivocare il decreto del veneratissimo Signor Commissario,con ordinarsi a loro beneficio la manutenzione , o pure l'immessione nel possesso di cinque porzioni del sudetto Suffeudo , maggiormente perche essa D.Margarita,oggi ch'è vivente D.Luca Fratello del fu Alessandro , non è leggitima Contradittrice,ostandoli il testamento paterno , e vieppiù perche v'è D. Beatrice sua Sorella Vergine *in Capillis* , che anche attenta la sua rinuncia, potrebbe pretendere d'escluderla dalla successione .

Cætera suppleant &c.

Napoli 12. Luglio 1748.

Nilo Malena.